

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 31 marzo 1982, n. 1115.

Metanizzazione del Mezzogiorno: legge 28 novembre 1980, n. 784, art. 11.*Alle amministrazioni comunali**All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)**Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.)**Al Ministero del tesoro**Al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno**Alla Cassa per il Mezzogiorno**Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

1) PREMessa

Ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 781, art. 11, i comuni o loro consorzi elencati nelle delibere CIPE del 27 febbraio 1981 e del 16 dicembre 1981 e interessati alla prima fase del programma di metanizzazione per la realizzazione di nuove reti di distribuzione e per la trasformazione e/o l'ampliamento di quelle esistenti, potranno ottenere agevolazioni finanziarie sotto forma di:

contributi in conto capitale dal 10 al 30% della spesa preventivata (art. 11, quarto comma, n. 1);

contributi in conto capitale fino al 40% della spesa preventivata, a carico del Fondo europeo sviluppo regionale (delibera CIPE, punto 3, lettera a);

contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al 3%, per un ulteriore ammontare dal 10% al 30% della spesa (art. 11, quarto comma, n. 2);

mutui integrativi, da parte della Cassa depositi e prestiti, per la totale copertura della spesa (art. 11, ottavo comma), nel caso sia già intervenuta per il mutuo agevolato;

mutui per riscatto impianti (art. 11, dodicesimo comma).

2) INTERVENTI

Per facilitare il lavoro delle amministrazioni interessate, la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 11-ter della legge 26 febbraio 1982, n. 51, opererà come sportello unico. Sarà, pertanto, ai fini finanziari, l'unico interlocutore delle amministrazioni stesse.

Gli interventi della Cassa depositi e prestiti saranno i seguenti:

A) nei confronti dei comuni o loro consorzi:

1) concederà mutui agevolati ventennali al 3% con contributo in conto interessi;

2) concederà mutui integrativi ventennali, a copertura dell'intera spesa, al tasso vigente;

3) concederà, eventualmente, mutui per riscatto impianti al tasso vigente;

4) erogherà i contributi in conto capitale e contributi F.E.S.R.;

B) nei confronti dei comuni e loro consorzi che si avvalgono di società concessionarie erogherà, soltanto, i contributi in conto capitale e contributi F.E.S.R.

3) PROCEDURA DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (In attuazione art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (delibera CIPE del 27 febbraio 1981) *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1981 - Beneficiari: comuni e loro consorzi)

1°) I comuni o loro consorzi devono trasmettere domanda per la richiesta dei contributi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione IX, alla Cassa per il Mezzogiorno ed alla Cassa depositi e prestiti.

La domanda inviata al Tesoro dovrà essere corredata da una relazione illustrativa contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'ammontare complessivo della spesa, specificando la quota non coperta da altri contributi, nonché del programma, dei tempi necessari per la sua realizzazione e, nel caso di nuove reti, per l'effettivo inizio del loro esercizio.

La domanda inviata alla CASMEZ dovrà essere corredata come indicato al punto 4.1. della delibera CIPE e della delibera CASMEZ del 17 dicembre 1981.

La domanda inviata alla Cassa depositi e prestiti dovrà indicare, oltre alla spesa complessiva, la distinzione fra le quote di spesa ed i relativi contributi richiesti, anche se previsti da altre leggi nazionali e regionali.

N.B. — Per la richiesta del contributo al F.E.S.R., l'ente mutuuario delegherà la CASMEZ nella relativa domanda. (Vedi fac-simile di domanda di cui all'allegato 1).

2°) La CASMEZ comunica l'esito dell'istruttoria:

a) al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Divisione IX) per la concessione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi.

La spesa complessiva viene ripartita in base alla griglia parametrica di cui alla delibera CIPE;

b) alla Cassa depositi e prestiti per conoscenza.

3°) Il Ministero del tesoro, sulla base della domanda e dei risultati dell'istruttoria della CASMEZ, trasmette alla Cassa depositi e prestiti, al Ministero dell'industria, alla CASMEZ ed al comune o consorzio una comunicazione di massima di ammissione ai benefici previsti dalla legge n. 784/80 (decreto del Ministro del tesoro del 20 ottobre 1981).

4°) La Cassa depositi e prestiti provvede a dare, sulla base della domanda dell'ente e della « comunicazione di massima » del Ministero del tesoro, l'affidamento di massima al finanziamento del mutuo (legge n. 784/80, art. 11, comma quarto, punto 2), comunicandolo all'ente con la richiesta degli atti istruttori, ed al Ministero del tesoro.

5°) Il Ministro del tesoro, sulla base dell'affidamento di massima della Cassa depositi e prestiti emette il decreto di concessione delle agevolazioni (legge numero 784/80, art. 11, tredicesimo comma) inviandolo all'ente mutuuario, alla Cassa depositi e prestiti (in doppia copia), al Ministero dell'industria ed alla CASMEZ.

6°) La Cassa depositi e prestiti, pervenuti gli atti istruttori dell'ente mutuatario (delibera consiliare, ecc.; delega di pagamento, dichiarazioni - allegati 2, 3, 4, 5) e con il decreto del Ministro del tesoro predisporre la relazione al Consiglio d'amministrazione.

7°) Deliberata la concessione da parte del Consiglio d'amministrazione, la Cassa ne darà notizia all'ente interessato con apposita lettera (minipartecipazione):

copia della *determina* verrà trasmessa con la partecipazione all'ente mutuatario, al Ministero del tesoro, alla Casmez ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

sulla partecipazione verrà ricordato il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve pervenire il primo stato d'avanzamento dei lavori (mesi sei dalla data del decreto del Ministro del tesoro di concessione delle agevolazioni - art. 11, tredicesimo comma).

8°) Il mutuo verrà posto in ammortamento d'ufficio dal 1° gennaio dell'anno successivo alla concessione del mutuo, per venti anni.

L'ente mutuatario non pagherà le rate semestrali di ammortamento del prestito che verranno accantonate fino a che non sarà iniziato l'esercizio della rete.

Le stesse, aumentate dagli interessi al tasso corrente per il ritardato pagamento, saranno corrisposte alla Cassa depositi e prestiti alla prima scadenza semestrale dopo l'inizio effettivo dell'esercizio della rete, congiuntamente alla prima rata semestrale corrente ed agli eventuali interessi di preammortamento capitalizzati.

L'ente mutuatario può peraltro chiedere di corrispondere alle regolari scadenze semestrali le rate di ammortamento anche prima dell'inizio dell'esercizio della rete.

L'alternativa viene proposta in considerazione del pesante onere finanziario che il comune dovrebbe sostenere qualora ritardasse nel pagamento delle rate di ammortamento.

Ipotizzando una durata triennale dei lavori, al 30 giugno del quarto anno (inizio effettivo dell'esercizio della rete) l'ente mutuatario dovrebbe versare, contemporaneamente, le sei rate accantonate più la rata corrente d'ammortamento aumentate degli interessi per il ritardato versamento al tasso del 5,5% semestrale per un importo complessivo di L. 815,5 per ogni 100 lire di rata, oltre agli eventuali interessi di preammortamento capitalizzati al tasso di concessione, qualora si manifestassero.

N.B. — Pertanto, il comune è tenuto a valutare, sin d'ora, ai fini del limite del 25% delle entrate, per gli interessi gravanti nel bilancio, l'incidenza di detto maggiore esborso nell'anno considerato, prima di richiedere il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento (1).

(1) Posto la rata semestrale uguale a L. 100 il calcolo sarà il seguente:

| | |
|---|----------------------|
| Capitale | (100 × 7) = L. 700 |
| Interessi | (5,5 × 21) = » 115,5 |
| Somma dovuta riferita alle sei rate arretrate | |
| | L. 815,5 |

Sviluppo interessi

Tasso semestrale per ritardato pagamento uguale a L. 5,5%:

| | |
|--|----------|
| Sulla 1ª rata (interessi × 6 semestri) | L. 33,— |
| Sulla 2ª rata (interessi × 5 semestri) | L. 27,5 |
| Sulla 3ª rata (interessi × 4 semestri) | L. 22,— |
| Sulla 4ª rata (interessi × 3 semestri) | L. 16,5 |
| Sulla 5ª rata (interessi × 2 semestri) | L. 11,— |
| Sulla 6ª rata (interessi × 1 semestri) | L. 5,5 |
| | L. 115,5 |

Il termine dei lavori ed inizio dell'esercizio non può comunque superare i tre anni dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni da parte del Ministero del tesoro, a pena di decadenza dai benefici.

N.B. — Per i centri urbani il termine per il completamento dei lavori ed inizio dell'esercizio sarà stabilito con decreto del Ministro dell'industria, sentiti il Ministro del tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

9°) Il Ministro del tesoro entro sessanta giorni dall'inizio dell'ammortamento del mutuo emetterà il provvedimento di liquidazione del contributo attualizzato a favore della Cassa depositi e prestiti.

4) DECADENZA

Il Ministro del tesoro può dichiarare la decadenza dal beneficio dei contributi:

a) quando non siano stati presentati alla Cassa depositi e prestiti stati di avanzamento dei lavori entro sei mesi dalla data del decreto del Ministro del tesoro di concessione delle agevolazioni;

b) quando non siano completate le opere ed iniziato l'esercizio entro tre anni dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni.

Per i grandi centri urbani, si ribadisce che tale termine sarà stabilito con provvedimento del Ministro dell'industria sentiti i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

N.B. — Qualora il Ministro del tesoro dichiarerà la decadenza dai benefici dei contributi, l'ente mutuatario dovrà sopportare a carico del proprio bilancio l'onere complessivo d'ammortamento del mutuo calcolato al tasso vigente della Cassa depositi e prestiti (mutuo a condizioni ordinarie).

5) INTERESSI DI PRE-AMMORTAMENTO

a) *Quota a carico del Tesoro:* La liquidazione avverrà alla fine dell'anno solare nel quale è avvenuta la concessione sulla base di comunicazione della Cassa depositi e prestiti relativa a tutti i mutui in corso di erogazione;

b) *Quota a carico dell'ente mutuatario:* Gli interessi di pre-ammortamento verranno contabilizzati alla fine dell'anno nel quale è avvenuta la concessione e capitalizzati al tasso di concessione.

6) PAGAMENTI

Verranno effettuati su presentazione di stati d'avanzamento dei lavori: la documentazione giustificativa della spesa comprenderà lo stato d'avanzamento lavori, il certificato di spesa e la parcella delle competenze o fattura, vistati dal capo dell'ufficio tecnico o (in mancanza di detto ufficio) dal direttore dei lavori.

In questo caso dovrà essere trasmessa una dichiarazione del segretario comunale attestante la mancanza del servizio tecnico.

N.B. — Sugli stati d'avanzamento dei lavori dovrà essere dichiarato che trattasi di spese effettuate successivamente alla data del 28 novembre 1980.

Il limite di concessione dei mutui agevolati (conto interessi), per questa prima fase del programma di metanizzazione è stabilito in lire 252,5 miliardi (delibera CIPE, punto 3) e lire 30 miliardi per Basilicata e Campania, di cui all'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e delibera CIPE del 16 dicembre 1981, punto 4.

7) MUTUI INTEGRATIVI

La Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 11, ottavo comma, legge n. 784/80 concede, sulla base della propria normativa, i mutui a condizioni ordinarie necessari alla copertura totale della spesa per la realizzazione dell'opera.

N.B. — La parte di spesa non coperta da alcun contributo deve essere comunicata alla Cassa depositi e prestiti direttamente dalla CASMEZ in uno alla lettera di ammissibilità ai benefici della legge n. 784/80.

I comuni o loro consorzi indicheranno nella domanda di mutuo le provvidenze già ottenute per la stessa iniziativa sulla base di leggi nazionali o regionali o di interventi comunitari, precisando, altresì, di rinunciare a chiedere altre agevolazioni sulla stessa iniziativa.

Nelle premesse della delibera consiliare di assunzione del mutuo dovrà essere fatta menzione dell'eventuale contributo o altra agevolazione ottenuti sulla base di leggi regionali o nazionali o comunitarie (allegato 6).

Per l'ulteriore documentazione del mutuo vedasi gli allegati 3, 4 (punti 1 e 2) e 5.

8) MUTUI PER COPERTURA ONERI (legge n. 784/80, dodicesimo comma)

Trattasi di mutui per riscatto servizi di interesse pubblico.

La relativa trattazione rientra nelle norme vigenti della Cassa depositi e prestiti.

Ove i comuni, singoli o associati, non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato nel limite del 50% del mutuo.

9) PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI F.E.S.R. E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Beneficiari: comuni e loro consorzi e società concessionarie.

La procedura non viene meccanizzata.

1°) La Cassa depositi e prestiti, pervenute la domanda del comune o consorzio, in proprio o in nome e per conto della concessionaria, l'esito dell'istruttoria tecnica della CASMEZ e il decreto di concessione dei contributi da parte del Ministero del tesoro, predispongono un provvedimento di messa a disposizione dei fondi, che provvede a trasmettere all'ente con apposita lettera.

2°) *Istruzioni per l'erogazione dei contributi in conto capitale e contributi F.E.S.R.*

Le richieste di somministrazioni potranno riguardare le spese effettuate successivamente al 28 novembre 1980 (punto 3 della delibera CIPE), e sulla prima richiesta dovrà risultare che l'avanzamento dell'opera non è inferiore al 30% del complesso dell'opera stessa.

Il comune dovrà comunicare il numero del conto corrente che il tesoriere del comune ha presso la sezione di tesoreria provinciale.

La documentazione riguardante i comuni è quella tradizionale della Cassa depositi e prestiti.

L'erogazione dei contributi alle concessionarie è subordinata al rilascio di polizza fideiussoria emessa a garanzia del completamento dell'opera non coperta dai contributi, che dovrà essere trasmessa anche alla Cassa depositi e prestiti.

La documentazione riguardante le società concessionarie è lo stato di avanzamento predisposto dalla società concessionaria, vistato dal comune, con la firma del legale rappresentante della concessionaria corredata da:

a) una dichiarazione resa da tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali;

b) certificato rilasciato dal tribunale o dalla competente camera di commercio, da cui risultino i nominativi delle persone che hanno i poteri di riscuotere e quietanzare e che la società si trova nel libero esercizio dei propri diritti.

L'accreditamento verrà fatto sul conto corrente che il tesoriere del comune ha presso la sezione di tesoreria provinciale.

Il tesoriere avrà l'obbligo di produzione della bolletta di riscossione.

Il direttore generale: FALCONE

ALLEGATO 1

Schema di domanda da parte del comune
in caso di gestione diretta delle opere

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione 9^a - ROMA

Al Ministero del tesoro - Direzione generale Cassa depositi e prestiti - ROMA

Alla Cassa per il Mezzogiorno - P.le Kennedy, 20 - EUR ROMA

OGGETTO: *Ammissione ai benefici di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784.*

Questo comune, inserito nell'elenco allegato alla deliberazione CIPE del 27 febbraio 1981 quale destinatario, nella prima fase del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge in oggetto,

chiede

di essere ammesso a beneficiare:

del contributo in conto capitale (art. 11, comma quarto, punto 1);

del finanziamento a tasso agevolato (idem, punto 2);

del contributo in conto capitale di cui al regolamento FESR-CEE n. 724/75,

per la realizzazione della nuova rete, dell'ampliamento e trasformazione della rete di distribuzione del gas metano di cui al progetto approvato dal consiglio comunale nella seduta n. . . . del, che viene trasmesso in duplice copia alla Cassa per il Mezzogiorno, corredato della documentazione prevista dallo stesso Istituto con circolare in data

Con la presente delega, altresì, la Cassa per il Mezzogiorno ad inoltrare la richiesta di contributo al Fondo europeo sviluppo regionale.

Il sindaco

ALLEGATO 2

DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 784/80.

A) DOCUMENTAZIONE BASE

1) domanda di concessione del prestito;

2) attestazione del segretario dalla quale risulti che è stato approvato il rendiconto relativo all'esercizio di due anni antecedenti all'assunzione del mutuo;

3) copia di deliberazione del consiglio (o altro organo competente) di assunzione del prestito, presa in conformità dello schema predisposto;

4) attestazione del segretario comunale come da allegato.

B) GARANZIA SULLE ENTRATE PROPRIE (art. 3, legge 21 dicembre 1978, n. 843)

5) atto di delega — da compilarsi sugli uniti moduli — per n. . . annualità di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio. L'atto stesso dovrà essere notificato al tesoriere;

6) attestazione del segretario dalla quale risulti che, con la contrazione del mutuo, non si supera il limite stabilito dall'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43;

C) GARANZIA SULLE ENTRATE DELLE AZIENDE (legge 4 luglio 1967, n. 537 e successive modificazioni e decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153)

5) atto di delega — da compilarsi sugli uniti moduli — per n. . . annualità di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate delle aziende o del servizio gestito in economia. L'atto stesso dovrà essere sottoscritto dal direttore e dal tesoriere-cassiere dell'azienda e controfirmato dal presidente della commissione amministratrice e dal sindaco del comune, ovvero, nel caso di azienda consortile, dal presidente dell'assemblea.

In caso di servizi gestiti in economia, la firma del presidente della commissione amministratrice è sostituita da quella del segretario;

che con contratto n. . . in data
(o convenzione aggiuntiva) l'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, è stata data in carico al tesoriere dell'azienda con l'obbligo del *riscosso per non riscosso* e con la comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;

che con la delegazione rilasciata non si supera il terzo delle entrate effettive ordinarie dell'azienda accertate a consuntivo;

D) CONTRIBUTO STATALE IN CONTO INTERESSI

7) copia — debitamente autenticata — del decreto del Ministro del tesoro concessivo del contributo in conto interessi.

ALLEGATO 2/A

SCHEMI DI DELIBERAZIONE (secondo garanzia e contributo)

A) DELIBERA BASE

Visto (esposizione dei fatti) ;
Considerato che la Cassa depositi e prestiti, con nota numero . . . in data, ha aderito alla concessione del mutuo;

Delibera

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. . . . per ;

E) GARANZIA ENTRATE PROPRIE

2) di restituire il mutuo suddetto in n. . . annualità, comprensive del capitale e dell'interesse al tasso del 3%;

3) di garantire le n. . . annualità di ammortamento del prestito con delega sul tesoriere a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio;

4) di delegare, come si delega, alla Cassa depositi e prestiti, l'annua tangente di entrate irrevocabilmente *pro solvendo* e non *pro soluto*;

5) di emettere sul tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'amministrazione mutuante indicherà quale importo dell'annualità di ammortamento, nell'intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali;

6) di iscrivere l'annualità di cui l'ente è debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni suindicato;

7) di prendere atto che il tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

C) GARANZIA ENTRATE AZIENDE

2) di restituire il mutuo suddetto in n. . . annualità, comprensive del capitale e dell'interesse, al tasso del 3%;

3) di garantire le n. . . annualità di ammortamento del prestito con delega sul tesoriere dell'azienda a valere sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda stessa accertate a consuntivo reso ed approvato;

4) che sia emesso sul tesoriere come sopra — ai sensi della legge n. 537/1967 — un atto di delega per la somma e con la decorrenza che l'amministrazione mutuante indicherà quale importo dell'annualità di ammortamento, nell'intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il terzo delle entrate effettive ordinarie dell'azienda accertate a consuntivo dell'anno precedente;

5) che l'annua tangente delle entrate dell'Azienda viene delegata irrevocabilmente *pro solvendo* e non *pro soluto*;

6) che l'annua tangente, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, sia data in carico al suddetto tesoriere mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo:

del riscosso per non riscosso;
del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali;

della comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;

7) che analoghe clausole siano incluse nei futuri contratti di tesoreria per tutta la durata dell'ammortamento del prestito;

D) CONTRIBUTO STATALE IN CONTO INTERESSI

8) di cedere, come cede alla Cassa depositi e prestiti, il contributo del Ministero del tesoro;

9) di impegnarsi, in caso di decadenza dei contributi previsti dall'art. 11 della legge n. 784/1980, a porre a carico del proprio bilancio l'onere del mutuo calcolato al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutività.

ALLEGATO 3

Mod. A/25

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'ENTE DA ALLEGARE ALLA DELIBERA DI ASSUNZIONE DEL MUTUO

.
.

Attesta

che sono state adempiute le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della deliberazione numero del, nonché della procedura di controllo ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e che tale atto è, pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Addì,

Il segretario

.

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE DA TRASMETTERE PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO

1) Attestazione del segretario dell'ente circa il rispetto del limite stabilito dall'art. 1 del decreto-legge n. 946/1977, convertito nella legge n. 43/1978, come da circolare n. 1080 del 1° giugno 1980, pag. 45;

2) attestazione del segretario in ordine alla garanzia sulle entrate delle aziende del gas, come da circolare n. 1080, pag. 46;

3) dichiarazione dalla quale risulti che l'ente intende corrispondere le rate d'ammortamento del mutuo alla prima scadenza semestrale dopo il termine dei lavori ed inizio dell'esercizio della rete, ovvero, secondo la procedura della Cassa depositi e prestiti, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla concessione del mutuo.

DICHIARAZIONE ULTERIORE

Dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori con l'indicazione dell'anno di inizio dell'esercizio, o la mancata ultimazione dei lavori (termini previsti dalla delibera CIPE del 27 febbraio 1981 o dal Ministro dell'industria, per i grandi centri urbani).

Pos.
della Cassa DD.PP

ALLEGATO 5

ENTRATE PROPRIE Mod. A/4

DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto (1) del ;

Vista la deliberazione in data n., divenuta esecutiva a tutti gli effetti, relativa all'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire per ;

Visto che il detto mutuo è da estinguersi in (2) anni verso il pagamento della rata annuale di ammortamento, comprensiva di capitale e di interessi, di lire (3) pagabile a rate semestrali eguali;

Visto che tali annualità sono garantite con le somme relative ai primi tre titoli del bilancio delle entrate;

Visto che con la suddetta deliberazione è stato preso atto della normativa vigente, in base alla quale il tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;

Delega

il tesoriere dell'ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e con comminatoria dell'indennità di mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni dal (4) al alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale, la somma di L. (5) (lire) e così entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di L. (6) (lire) della quale sarà scaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(7), lì

Il (8)

Note a tergo.

Timbro
dell'Ufficio

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto dichiara di aver oggi notificato il presente atto di delega
(qualifica di chi procede alla notifica)
al tesoriere consegnandone copia nelle mani del sig.
(generalità e qualifica)

., lì
(luogo e data)

.
(firma)

Note

- (1) Il presidente, il sindaco.
- (2) Numero degli anni nei quali è fissata l'estinzione del prestito (ammortamento).
- (3) Ammontare dell'annualità di ammortamento.
- (4) L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello in cui il presente atto di delega viene rilasciato o notificato.
- (5) Ammontare della rata semestrale dell'annualità di ammortamento.
- (6) Ammontare dell'annualità di ammortamento.
- (7) Luogo e data di emissione della delega.
- (8) Il presidente dell'amministrazione provinciale o il sindaco.

Legge 21 dicembre 1978, n. 843

Art. 3.

A partire dal 1° gennaio 1979 le province ed i comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.

Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non è soggetto ad accettazione.

Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, è tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

ALLEGATO 6

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI INTEGRATIVI AI SENSI DELL'ART. II DELLA LEGGE N. 784/1980, OTTAVO COMMA.

A) DOCUMENTAZIONE BASE

- 1) domanda di concessione del prestito, contenente la rinuncia a chiedere altre agevolazioni sulla stessa iniziativa;
- 2) attestazione del segretario dalla quale risulti che è stato approvato il rendiconto relativo all'esercizio di due anni antecedenti all'assunzione del mutuo;
- 3) copia di deliberazione del consiglio (o altro organo competente) di assunzione del prestito, presa in conformità dello schema predisposto;
- 4) attestazione del segretario comunale come da allegato;

B) GARANZIA SULLE ENTRATE PROPRIE (art. 3, legge 21 dicembre 1978, n. 843)

- 5) atto di delega — da compilarsi sugli uniti moduli — per n. . . annualità di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio. L'atto stesso dovrà essere notificato al tesoriere;
- 6) attestazione del segretario dalla quale risulti che, con la contrazione del mutuo, non si supera il limite stabilito dall'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43;

C) GARANZIA SULLE ENTRATE DELLE AZIENDE (legge 4 luglio 1967, n. 537 e successive modificazioni e decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153)

- 5) atto di delega — da compilarsi sugli uniti moduli — per n. . . annualità di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate delle aziende o del servizio gestito in economia. L'atto stesso dovrà essere sottoscritto dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'azienda e controfirmato dal presidente della commissione amministratrice e dal sindaco del comune, ovvero, nel caso di azienda consortile, dal presidente dell'assemblea.

In caso di servizi in economia, la firma del presidente della commissione amministratrice è sostituita da quella del segretario;

che con contratto n. . . in data . . . (o convenzione aggiuntiva), l'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, è stata data in carico al tesoriere dell'azienda con l'obbligo del *riscosso per non riscosso* e con la comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;

che con la delegazione rilasciata non si supera il terzo delle entrate effettive ordinarie dell'azienda accertate a consuntivo.

ALLEGATO 6/A

SCHEMI DI DELIBERAZIONE

A) DELIBERA BASE

Visto (esposizione dei fatti) ;

Considerato che, per la realizzazione dell'opera, ammontante a L. sono state ottenute le seguenti percentuali di benefici, pari a

per contributo F.E.S.R. %; per contributo in conto capitale %; per mutuo agevolato %; per un totale di %;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti, con nota numero . . . in data, ha aderito alla concessione del mutuo;

Visto che l'opera è compresa nel piano pluriennale degli investimenti regolarmente approvato da questo consiglio;

Delibera

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L., per ;

B) GARANZIE ENTRATE PROPRIE

2) di restituire il mutuo suddetto in n. . . annualità, comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

3) di garantire le n. . . annualità di ammortamento del prestito con delega sul tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio;

4) di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, l'annua tangente di entrate irrevocabilmente *pro solvendo* e non *pro soluto*;

5) di emettere sul tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'amministrazione mutuante indicherà quale importo dell'annualità di ammortamento, nell'intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali;

6) di iscrivere l'annualità di cui l'ente è debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni suindicato;

7) di prendere atto che il tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;

C) GARANZIA ENTRATE AZIENDE

2) di restituire il mutuo suddetto in n. . . annualità, comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

3) di garantire le n. . . annualità di ammortamento del prestito con delega sul tesoriere dell'azienda a valere sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda stessa accertate a consuntivo reso ed approvato;

4) che sia emessa osul tesoriere come sopra — ai sensi della legge n. 537/1967 — un atto di delega per la somma e con la decorrenza che l'amministrazione mutuante indicherà quale importo dell'annualità di ammortamento, nell'intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il terzo delle entrate effettive ordinarie dell'azienda accertate a consuntivo dell'anno precedente;

5) che l'annua tangente delle entrate dell'azienda viene delegata irrevocabilmente *pro solvendo* e non *pro soluto*;

6) che l'annua tangente, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, sia data in carico al suddetto tesoriere, mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo:

del riscosso per non riscosso;

del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali; della comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;

7) che analoghe clausole siano incluse nei futuri contratti di tesoreria per tutta la durata dell'ammortamento del prestito. Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutività.

LEGISLAZIONE RIGUARDANTE LA METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO

Legge 28 novembre 1980, n. 784, art. 11.

Delibera CIPE del 27 febbraio 1981.

Decreto ministeriale del 27 giugno 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 17 ottobre 1981).

Decreto ministeriale del 20 ottobre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1982).

Legge 14 maggio 1981, n. 219, art. 37.

Delibera CIPE del 16 dicembre 1981.

Delibera CIPE del 18 febbraio 1982.

Legge 26 febbraio 1982, n. 51, art. 11-ter.

(4088)